

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI GARA DI CUI ALL'ART. 73 DEL D.LGS 50/2016 PER LA DURATA DI TRE ANNI

Art. 1 – Oggetto e durata

L'appalto ha per oggetto la conclusione di uno o più accordi quadro per l'affidamento del servizio di pubblicazione di uno o più avvisi di gara sui seguenti quotidiani nazionali (con diffusione non inferiore a 100.000 copie - dicembre 2017:ADS) e locali (con diffusione non inferiore a 30.000 copie - dicembre 2017: ADS):

Quotidiani Nazionali:

- Corriere della Sera
- La Repubblica
- Il Sole 24 ore
- La Stampa
- Il Messaggero
- QN – Il resto del Carlino
- Avvenire
- altri quotidiani con diffusione totale non inferiore a 100.000 copie

Quotidiani locali (Toscana)

- La Nazione
- Il Tirreno
- altri quotidiani: con diffusione media nella Regione Toscana non inferiore a 30.000 copie

Sono escluse le testate giornalistiche sportive essendo le stesse rivolte prioritariamente ad utenti specifici.

L'accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ha una durata massima di **tre anni**.

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere al servizio di pubblicazione in oggetto, mediante ordini/contratto che verranno attivati dal Settore Provveditorato di ARPAT, durante il periodo di durata triennale.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo e, pertanto, il suo valore non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT.

2. Valore dell'accordo quadro

Il valore dell'accordo quadro è quantificato nell'importo massimo di **euro 18.000,00**, esclusa IVA, per la pubblicazione di avvisi di gara, con le caratteristiche di cui all'avviso-tipo (allegato 1).

La pubblicazione dei singoli avvisi di gara sarà richiesta di volta in volta da ARPAT.

Non sono stati individuati rischi da interferenza di cui all'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008; pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero euro.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale non viene richiesta la specifica dei costi della

manodopera ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Codice.

I servizi saranno affidati in base alle necessità di ARPAT e fino alla concorrenza massima del suddetto importo. Non sussiste diritto dell'affidatario al raggiungimento di un importo minimo.

Art. 3 – Fatturazione, corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo di appalto spettante per ciascuna avviso pubblicato è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e si intende fisso ed invariabile.

Il termine per il pagamento è stabilito **in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di regolare esecuzione del servizio di pubblicazione**. L'affidatario dovrà fornire ad ARPAT evidenza dell'avvenuta pubblicazione.

La fattura dovrà essere intestata a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481" e trasmessa tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI** - e dovrà riportare il numero di CIG e il n. dell'ordine a cui fa riferimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore.

ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <esigibilità iva> il valore "s' <scissione pagamenti>

Art. 4 – Termini e modalità di espletamento del servizio

L'appaltatore si impegna a eseguire il servizio in oggetto **entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordinativo di esecuzione del contratto**.

Costituisce motivo di differimento del termine di pubblicazione degli avvisi di gara da parte dell'appaltatore la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Per ogni altra circostanza di ritardo imputabile all'appaltatore sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

ARPAT si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte dell'appaltatore possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

Art. 5 – Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta

aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2019;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>).

art. 6 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di preventivo, ARPAT può autorizzare il subappalto nelle forme e limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'appaltatore il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'appaltatore in qualità di subappaltatore/subcontraente nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'appaltatore risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 8 – Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- **qualora il servizio di pubblicazione non venga effettuato oltre 10 giorni dal termine previsto;**
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'appaltatore ceda il contratto;
- l'appaltatore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT.
- l'appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, **superino il 10% dell'importo di appalto, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto** ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico dell'appaltatore il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla

responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

Art. 9 – Stipula del contratto e relative spese

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. ARPAT invierà un'apposita lettera/ordine mediante posta elettronica certificata.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 10 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio: al D.Lgs. n. 50/2016 e alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Clausole art. 1341 del C.C.:

- **art. 4 – Termini e modalità di espletamento del servizio,**
- **art. 8 - Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto**
- **art. 10 - Foro competente**